

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 21963 del 17/11/2021 BOLOGNA

Proposta: DPG/2021/22441 del 15/11/2021

Struttura proponente: SERVIZIO FITOSANITARIO
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: PRESCRIZIONI FITOSANITARIE AD AZIENDA CON SEDE IN COLLECCHIO (PR)
CONTAMINATA DA RALSTONIA SOLANACEARUM. ANNO 2021

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO FITOSANITARIO

Firmatario: STEFANO BONCOMPAGNI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Stefano Boncompagni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. e successive modificazioni e integrazioni;
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
- il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- il decreto 30 ottobre 2007 del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante "Lotta obbligatoria contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE";
- il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Preso atto che:

- le analisi di laboratorio effettuate per la ricerca dell'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* sui campioni di piante di pomodoro da industria, varietà N507, prelevati in data 09/08/2021 (verbale d'ispezione n.15,

blocco n.713) e in data 16/08/2021 (verbale d'ispezione n. 24, blocco n. 713) nel terreno del soggetto A, indicato ed identificato nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno dato esito positivo;

- dette piante di pomodori e relativi frutti sono stati prodotti dall'azienda stessa nei terreni siti nel comune di Collecchio (PR), in due aree dell'appezzamento di terreno denominato "Carpi" sito nei pressi di via Roma, località Vigolante, catasto Parma, Sezione E, foglio 29, particella 121 (parte) per una superficie totale di ha 2,30, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio Fitosanitario;
- tale appezzamento è condotto, con contratto d'affitto stipulato ai sensi della L. n. 203/1982, dal soggetto A indicato ed identificato nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto ed è di proprietà del soggetto B, indicato ed identificato nella medesima scheda privacy.

Dato atto che già con il verbale del 23/08/2021 (verbale d'ispezione n.28 blocco 713) e con il verbale del 10/09/2021 (verbale d'ispezione n.15 blocco n.711) si è provveduto, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 6, della L.R. n. 3/2004, ad impartire tempestive prescrizioni preordinate al contenimento e all'eradicazione del focolaio;

Preso atto che:

- le ulteriori analisi di laboratorio effettuate per la ricerca dell'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* sul campione di piante di pomodoro da industria, varietà H1648, prelevato in data 13/07/2021 (verbale d'ispezione n.4, blocco n.713) nel terreno del soggetto A, indicato ed identificato nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno dato esito positivo;
- dette piante di pomodori e relativi frutti sono stati prodotti dall'azienda stessa (soggetto A) nei terreni siti nel comune di Collecchio (PR), in due aree dell'appezzamento di terreno denominato "Mazzieri 4" sito nei pressi di strada Mulattiera, catasto Parma, Sezione E, foglio 36, particelle 11-12-13-46, per una superficie totale di ha 10,1064, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio Fitosanitario;
- tale appezzamento è condotto, con contratto di comodato gratuito ai sensi dell'art. 1803 ss. del Codice Civile,

dal soggetto A indicato ed identificato nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto e di proprietà dei soggetti C, indicati ed identificati nell'elenco contenuto nella medesima scheda privacy.

Dato atto che già con il verbale del 20/07/2021 (verbale di ispezione n.5 blocco 713) e con il verbale dell'11/08/2021 (verbale di ispezione n.18 blocco 713) si è provveduto, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 6, della L.R. n. 3/2004, ad impartire tempestive prescrizioni preordinate al contenimento e all'eradicazione del focolaio;

Dato atto che il conduttore comodatario è tenuto a adempiere alle prescrizioni fitosanitarie riportate nel presente provvedimento e che il proprietario vi è obbligato per ogni prescrizione che rientri sotto la responsabilità della proprietà;

Ritenuto quindi, in applicazione della citata normativa, di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Richiamati:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'Allegato D), recante "Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-2023";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018, recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 2018 del 20/12/2020 Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.;
- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";
- la determinazione n. 10333 del 31/05/2021 "Conferimento di incarichi dirigenziali e proroga degli incarichi ad interim nell'ambito della direzione generale agricoltura, caccia e pesca" fino al 31/05/2024;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto:

D E T E R M I N A

1. di dichiarare contaminati da *Ralstonia solanacearum*:

- a) le piante di pomodoro da industria e i relativi frutti appartenenti alla varietà N507, prodotti nel comune di Collecchio (PR) nell'appezzamento denominato "Carpi" sito nei pressi di via Roma, località Vigolante, catasto Parma, Sezione E, foglio 29, particella 121 (parte);
- b) i medesimi terreni identificati al catasto terreni, Sezione E Foglio n.29, particella 121 (parte);
- c) le piante di pomodoro da industria e i relativi frutti appartenenti alla varietà H1648 del terreno denominato "Mazzieri 4" sito nei pressi di strada Mulattiera, catasto Parma, Sezione E, foglio 36, particelle 11-12-13-46;
- d) i macchinari, i mezzi di trasporto, i magazzini e le loro parti, compresi i materiali di imballaggio situati nell'azienda agricola (soggetto A), venuti a contatto con le piante, i frutti e i terreni risultati contaminati della azienda agricola indicata ed identificata nella scheda privacy come soggetto A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. che l'azienda agricola indicata nella scheda privacy come soggetto A, si attenga alle seguenti disposizioni:

- a) i macchinari, i mezzi di trasporto, i magazzini e le loro parti, compresi i materiali di imballaggio e qualsiasi altro oggetto utilizzato nell'azienda che sia venuto a contatto con i frutti e le piante dichiarate contaminati o con i relativi terreni di coltivazione devono essere decontaminati, sotto il controllo del Servizio Fitosanitario, secondo le disposizioni riportate al punto A) dell'allegato alla presente determinazione;
 - b) le piante e i relativi frutti dichiarati contaminati devono essere smaltiti secondo le disposizioni riportate al punto B) dell'allegato alla presente determinazione;
2. che negli appezzamenti dichiarati contaminati:
- a) per quattro anni vegetativi, a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, è vietato mettere a dimora tuberi, piante o semi di patata, di pomodoro o di altre solanacee (peperone, melanzana ecc.); è inoltre vietato coltivare piante del genere Brassica (cavoli in genere) ed è fatto obbligo di eliminare le piante spontanee di patata, di pomodoro e di solanacee infestanti;
 - b) al quinto e al sesto anno vegetativo, a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, è consentito mettere a dimora patate e pomodori per la produzione destinata al consumo, a condizione che ne sia data tempestiva comunicazione al Servizio Fitosanitario, ed è fatto obbligo di eliminare le piante di patata, di pomodoro spontanee e di solanacee infestanti;
3. che in tutti i restanti appezzamenti della azienda del soggetto A, adiacenti al campo contaminato per tre anni vegetativi, a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, è fatto obbligo di eliminare le piante pomodoro, di patata, spontanee e di solanacee infestanti ed è fatto divieto di:
- a) coltivare patate destinate alla produzione di tuberi-seme e produrre piantine di pomodoro;
 - b) utilizzare piantine di pomodoro o tuberi-seme di patata autoprodotte;
 - c) utilizzare acque di irrigazione prelevate a valle di fossi o canali che raccolgono le acque di scolo dei terreni dichiarati contaminati;

4. che il conduttore e il comodatario è tenuto a adempiere alle prescrizioni fitosanitarie riportate nel presente provvedimento e che il proprietario vi è obbligato per ogni prescrizione che rientri sotto le responsabilità della proprietà;
5. che è fatto obbligo di adottare ogni altra disposizione del Servizio Fitosanitario finalizzata all'eradicazione di *Ralstonia solanacearum*;
6. di notificare il presente provvedimento al conduttore e ai proprietari.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 19.

Stefano Boncompagni

A - DISPOSIZIONI PER LA DISINFEZIONE FISICA O CHIMICA DI VEICOLI, MACCHINE, CONTENITORI, MAGAZZINI

Per la disinfezione di veicoli, attrezzature, contenitori e magazzini venuti a contatto con le piante di pomodoro, frutti compresi, contaminate da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. o con i relativi terreni di coltivazione occorre procedere utilizzando in alternativa una delle seguenti metodiche:

- Disinfezione FISICA

Detergere, in modo da asportare ogni residuo di terra o di materiale vegetale, e disinfettare le superfici interessate con trattamento a vapore mediante lancia a pressione, alla temperatura di 100-120 °C;

- Disinfezione CHIMICA (sconsigliata per le superfici metalliche in quanto corrosiva)

- 1) Preparare una soluzione di sodio ipoclorito all'1% miscelando 1 litro di sodio ipoclorito al 6-7% di cloro attivo a 100 litri di acqua. La soluzione deve essere usata entro 2 o 3 ore dalla preparazione.
- 2) Irrorare, con la soluzione, le superfici da disinfettare in modo da asportare ogni residuo di terra o di materiale vegetale.
- 3) Effettuare, con la soluzione, la disinfezione delle superfici pulite, per irrorazione o immersione della durata di almeno 10 minuti.
- 4) Sciacquare abbondantemente tutte le superfici con acqua di acquedotto, per togliere ogni residuo di cloro.

PRECAUZIONI PER L'OPERATORE

Durante le operazioni descritte sopra devono essere adottate tutte le misure di sicurezza mirate alla prevenzione dei rischi e alla protezione dell'operatore.

B - DISPOSIZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELLE PIANTE DI POMODORO E DEI RELATIVI FRUTTI, CONTAMINATI DA *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.

Previo parere del Servizio Fitosanitario, i frutti e le piante contaminate devono essere distrutte secondo una delle seguenti modalità:

- smaltite in discarica, o inceneritore, o impianto di compostaggio, o impianto per biogas, autorizzati dall'autorità competente e dotati delle strutture riconosciute idonee dal Servizio Fitosanitario,

oppure

- raccolte e trasportate direttamente in un luogo di smaltimento scelto per l'interramento profondo, dove non sussistano rischi di infiltrazione del terreno agricolo o di contatti con sorgenti d'acqua che potrebbero essere usate per l'irrigazione del terreno agricolo,

oppure

- bruciate in loco fino all'incenerimento, conformemente alle normative vigenti,

oppure

- dissecati e interrati in profondità nel medesimo terreno contaminato.

Inoltre, i frutti raccolti negli appezzamenti dichiarati contaminati possono essere destinati alla trasformazione industriale, attraverso la consegna diretta e immediata a uno stabilimento dichiarato idoneo dal Servizio Fitosanitario, dotato di idonei impianti di trattamento e di eliminazione dei rifiuti liquidi e solidi.

Al termine delle operazioni di raccolta, tutto il materiale vegetale residuo rimasto in campo deve essere distrutto secondo le modalità sopra riportate.

Il trasporto di tutto il materiale vegetale contaminato deve avvenire in condizioni di confinamento tali da eliminare ogni rischio di perdita di residui.

SCHEDA PRIVACY

In relazione ai riferimenti contenuti nell'atto, si riportano i seguenti dati personali:

1. **Soggetto A:**

ARALDI PIETRO E LUIGI SOCIETA' AGRICOLA

CUAA (Codice Fiscale): 00230890345

Sede Legale:

Strada Bergamino 4 - Loc. Madregolo

43044 Collecchio PR

2. **Soggetto B:**

CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA (p.i.
00637780271)

Sede Legale:

Campo dei Miracoli 6073

30121 Venezia (VE)

3. **Soggetti C:**

GHILLANI STEFANIA Nato il 14/05/1952 a COLLECCHIO (PR)

ARALDI LUIGI Nato il 27/11/1949 a CALESTANO (PR)

ARALDI PIETRO Nato il 28/02/1947 a CALESTANO (PR)

DELMONTE LUCIANA Nato il 13/12/1947 a COLLECCHIO (PR)